

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - POTENZA

Progetto aree a rischio "Qualità e integrazione" - Corso serale anno scolastico 2010 - 2011

Disciplina: Diritto - I anno

Modulo 1

Unità didattica 2

La Costituzione italiana

Prof. Antonio Maria Berardi

LA COSTITUZIONE ITALIANA

La **Costituzione della Repubblica italiana** è la legge fondamentale dello Stato italiano.

Il 2 giugno del 1946 si svolsero il referendum costituzionale, con il quale il popolo italiano scelse la repubblica come forma di governo, e le elezioni dell'assemblea costituente che elaborò il testo della Costituzione.

Essa fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948.

LA NASCITA DELLO STATO ITALIANO

La nascita dello Stato Italiano non si fa risalire all'approvazione della Costituzione, ma alla legge n. 1 del 17 marzo 1861 con la quale venne attribuito a Vittorio Emanuele II di Savoia, "re di Sardegna", "il titolo di re d'Italia".

La continuità tra il Regno di Sardegna e quello d'Italia è normalmente sostenuta in base all'estensione dell'applicazione della sua legge fondamentale, lo Statuto Albertino concesso da Carlo Alberto di Savoia nel 1848, a tutti i territori del regno d'Italia progressivamente annessi al regno sabauda nel corso delle guerre d'indipendenza.

LO STATUTO ALBERTINO

Lo Statuto Albertino fu una delle costituzioni "rivoluzionarie" concesse dai sovrani europei a seguito dei moti insurrezionali del 1848.

Esso rese l'Italia una monarchia costituzionale, con concessioni di poteri al popolo su base rappresentativa.

Lo statuto Albertino rimase in vigore quasi 100 anni, dal 4 marzo 1848 al 1 gennaio 1948, quando entrò in vigore la costituzione repubblicana.

CARATTERI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA DEL 1948

VOTATA

RIGIDA

LUNGA

CARATTERI DELLO STATUTO ALBERTINO DEL 1848

CONCESSO

FLESSIBILE

BREVE

CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

La Costituzione italiana è una costituzione **“votata”** perché approvata da una assemblea costituente eletta dal popolo, è una costituzione **“rigida”** perché può essere modificata soltanto attraverso una procedura di revisione costituzionale molto complessa (ma la quasi totalità della dottrina e la prassi interpretativa della Corte Costituzionale ritengono che la disciplina dei principi fondamentali e quella dei diritti e doveri dei cittadini non possano essere in alcun modo modificate) ed è infine una costituzione **“lunga”** perché non si limita a delineare il funzionamento degli organi dello stato, ma disciplina i diritti e doveri del cittadino facendo carico allo stato di precisi compiti per la piena realizzazione degli stessi.

Lo Statuto Albertino era una tipica costituzione **“ottriata”**, ossia **“concessa”** dal sovrano e da un punto di vista giuridico, si caratterizzava per la sua natura **“flessibile”**, ossia derogabile ed integrabile in forza di atto legislativo ordinario ed è infine una costituzione **“breve”** perché sostanzialmente si limita a delineare il funzionamento degli organi dello stato.

STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

```
graph TD; A[STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA] --- B[PRINCIPI FONDAMENTALI  
ARTT. 1 - 12]; A --- C[PARTE PRIMA  
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI  
ARTT. 13 - 54]; A --- D[PARTE SECONDA  
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA  
ARTT. 55 - 139]; E[DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE  
DISP. ATT. I - XVIII];
```


PRINCIPI
FONDAMENTALI
ARTT. 1 - 12

PARTE PRIMA
DIRITTI E DOVERI DEI
CITTADINI
ARTT. 13 - 54

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA
REPUBBLICA
ARTT. 55 - 139

DISPOSIZIONI DI
ATTUAZIONE
DISP. ATT. I - XVIII

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA



TESTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

I Principi fondamentali

artt. 1 - 4

ART. 1 L'art. 1 della Costituzione introduce il principio democratico. La democrazia moderna si fonda su tre elementi caratterizzanti, di eguale importanza, il primo dei quali consiste nella partecipazione di ogni consociato alla direzione e al controllo dell'azione di governo. Tale partecipazione si realizza attraverso istituti di democrazia rappresentativa. Il potere è eletto a suffragio universale e diretto da parte di tutti i cittadini che hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Il secondo elemento caratterizzante la struttura della democrazia è costituito dal principio maggioritario. Tale principio trova espressione nella circostanza che il Governo deve sempre avere la fiducia del Parlamento, ed ha l'obbligo di dimettersi nel caso in cui sia sfiduciato. Il terzo principio è che vanno salvaguardati i diritti della minoranza, che deve sempre avere la possibilità di diventare a sua volta maggioranza, ragione per la quale è previsto improrogabilmente, a scadenze prefissate, il rinnovo di tutti gli organi istituzionali, e prioritariamente del Parlamento.

ART. 3 Il primo comma dell'art. 3 della Costituzione introduce il principio c.d. principio di uguaglianza formale. L'esplicito riconoscimento della pari dignità sociale, che si realizza nel divieto di discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali e sociali, impedisce che il principio di uguaglianza si riduca ad un mero intento programmatico affidato all'opera del legislatore ordinario, o peggio che l'uguaglianza sia affermata solamente tra pari, e cioè tra cittadini maschi adulti, ammessi al voto per effetto della ricchezza posseduta.

Ma è soprattutto con il secondo comma dell'articolo, che introduce il principio dell'uguaglianza sostanziale e che detta un concreto programma da attuare ai futuri governi della Repubblica, che il legislatore costituente compie il suo capolavoro, offrendo, come è stato detto, "una delle più lucide definizioni del principio di uguaglianza in una democrazia pluralista". Infatti non ha alcun significato concreto l'affermazione dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, se poi le condizioni personali e sociali di partenza impediscono, di fatto, pari opportunità e la possibilità di vivere un'esistenza egualmente dignitosa per tutti...

ART. 2 L'art. 2 è il cuore ed il centro della Costituzione Italiana. Nello scegliere il verbo riconoscere i Padri Costituenti hanno voluto indicare che l'uomo per sua natura è portatore di diritti inviolabili che lo Stato ha il compito di individuare e tutelare e non è lo Stato, al contrario, che determina, stabilisce, sceglie o peggio limita i diritti inviolabili che spettano all'uomo. E siccome i diritti inviolabili sono ciò che spetta all'uomo a prescindere da come si comporta, nessuna emergenza di ordine politico, economico o sociale, e nessun comportamento umano per quanto aberrante o criminale può legittimare lo Stato a limitarne la tutela. I diritti inviolabili non sono poi un'astrazione, un obiettivo o un programma a cui tendere, ma al contrario essi sono stati compiutamente individuati nei quattro titoli della parte prima della Costituzione (rapporti civili artt. 13-28, rapporti etico-sociali artt. 29-34, rapporti economici artt. 35-47 e rapporti politici artt. 48-54) e quindi sono stati assunti nella legislazione positiva rendendo ineludibile la loro tutela da parte dello Stato. L'art. 2 ci dice poi che l'uomo non è un semplice individuo, che può essere sacrificato per l'interesse di auto conservazione della collettività cui appartiene, ma l'uomo è persona, ciascuna donna e ciascun uomo sono persone, cioè individui unici ed irripetibili espressione di una natura dotata di intelligenza e di volontà libera, e che fine dello Stato è quello di perseguire il bene comune che non è né la somma dei beni individuali né il bene del corpo sociale nel suo complesso, ma è il bene della collettività che si riversa sulle singole persone e le presuppone ed "implica e presuppone il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone".

ART. 4 L'affermazione del diritto al lavoro contenuta nell'art. 4 della costituzione ha un valore eminentemente programmatico, come riconosciuto è specificato degli stessi Padri costituenti. Non è quindi compito dello Stato di assumere i cittadini e di dare loro lavoro, ma è compito dello Stato di rendere concretamente possibile l'accesso al lavoro per tutti, così come già specificato nel secondo comma del precedente art. 3. Ma è soprattutto nel secondo comma dell'articolo in esame che il legislatore costituente è riuscito a esprimere tutto il valore del diritto al lavoro, che nella prospettiva qui delineata, diventa il principio cardine e fondante di tutto l'impianto costituzionale.

I Principi fondamentali artt. 5 - 8

ART. 5 L'art. 5 della costituzione afferma i due distinti concetti della autonomia locale e del decentramento burocratico dei servizi dello stato. Il decentramento burocratico riguarda l'organizzazione della pubblica amministrazione statale, tradizionalmente divisa in amministrazione centrale, costituita dai ministeri, ed amministrazione periferica, costituita dagli organi decentrati a livello provinciale degli stessi ministeri, come le prefetture, le questure, i provveditorati, le soprintendenze. Si parla invece di decentramento amministrativo, con riferimento alle funzioni svolte dagli enti territoriali Regioni, Province, Comuni ed oggi città metropolitane. Il principio autonomista, introdotto dall'art.5 completa la definizione della Repubblica Italiana come moderno stato democratico e pluralista e va quindi posto sullo stesso piano dei principi di democrazia, libertà, uguaglianza e lavoro introdotti dai precedenti 4 articoli. Esso, ispirato al principio di sussidiarietà promosso dalla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, è il principio costituzionale che ha incontrato la maggiore difficoltà di attuazione. Non solo le Regioni sono state concretamente istituite solamente nel 1970, oltre vent'anni dopo la promulgazione della Costituzione, ma soltanto con la riforma del titolo V della Costituzione approvata nell'anno 2001, esso ha trovato piena attuazione, con l'introduzione nell'articolo 118 del principio di sussidiarietà.

ART. 7 L'articolo 7 della Costituzione è quello che ha richiesto la più lunga discussione il seno alla assemblea costituente. Esso ha innanzitutto dato rilievo costituzionale ai patti lateranensi, con i quali nel 1929, in pieno regime fascista, si era finalmente definita la cosiddetta "Questione Romana". Con i patti fu riconosciuta l'indipendenza e la sovranità della Santa sede e fondato lo Stato della città del Vaticano. Mal'importanza dell'articolo sta soprattutto nell'aver definito l'idea di laicità dello Stato italiano. Si tratta di principio che ha radicamento nella distinzione evangelica tra Cesare e Dio la quale, opponendosi ad ogni forma di sacralizzazione della politica o di politicizzazione della religione, ha prodotto la consapevolezza dell'autonomia propria dell'ordine temporale, e l'affermazione, con la distinzione tra Chiesa e Stato, della legittima, sana laicità di questo. Non quindi uno stato laicista, che relega il fenomeno religioso all'interiorità della coscienza della persona, e si dimostra "insofferente di fronte ai condizionamenti derivanti da altri poteri sociali", ma uno Stato autenticamente laico che, come spiegato dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 203 del 1989, "si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini" .

ART. 6 L'art. 6, che non era stato previsto nel progetto originario della Costituzione, aveva lo scopo di tutelare le minoranze linguistiche storiche presenti in Italia e soprattutto quelle stanziare nelle regioni non destinate ad avere uno statuto speciale o che comunque fossero minoranza anche nelle regioni a statuto speciale. In questo caso si può dire che la scelta dei padri costituenti fu veramente profetica.

Esso assume straordinaria attualità con riferimento all'attuale emergenza dei migranti e ci impone sia il rigetto del modello assimilazionista (alla francese) che vuole imporre a tutti gli immigrati la lingua, le tradizioni, i costumi della nazione ospitante, sia il modello multiculturale (all'inglese) che costruisce ghetti attorno alle grandi città all'interno dei quali i vari gruppi etnici mantengono i propri costumi tradizionali, spesso in contrasto con la tutela dei diritti fondamentali e inviolabili della persona, impermeabili a qualsiasi contaminazione. L'unico approccio possibile e quello interculturale, esso è teso a realizzare l'integrazione delle culture, nel reciproco riconoscimento. La prospettiva interculturale non si limita a valorizzare le differenze, ma collabora alla costruzione della convivenza, e ciò diventa indispensabile all'interno delle complesse società europee, nelle quali bisogna combattere sia il rischio dell'appiattimento sia il rischio del relativismo culturale.

ART.8 L'art. 8 sancisce, secondo lo stesso principio affermato nell'art. 7 che prevede che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica siano regolati dai patti lateranensi, che i rapporti con le altre confessioni religiose siano consacrati sulla base di intese bilaterali. Si badi, l'affermazione della libertà religiosa contenuta nell'art. 8 non si limita alla libertà di coscienza, che è in ogni caso incoercibile, ed alla libertà di culto, ma implica contenuti ben più ampi che si estendono alla libertà di propaganda, di proselitismo e di culto. Unico limite alla libertà religiosa è, coerentemente con tutto l'impianto costituzionale, la condivisione da parte delle chiese delle norme dell'ordinamento giuridico italiano e sommamente dei valori e dei principi costituzionali di democrazia, libertà ed uguaglianza.

I Principi fondamentali

artt. 9 - 12

ART. 9 Il legislatore costituente non poteva conoscere la parola “ambiente”, nella accezione che essa oggi ha assunto, ma ha ancora una volta dimostrato spirito profetico e capacità di “leggere i segni dei tempi” prevedendo nello stesso articolo la tutela della cultura e del paesaggio. In uno stato pluralista e democratico non esiste una cultura di stato, e per questo spiegherà l’art. 33 che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. Ma ciò che in questa sede è soprattutto rilevante è lo stretto connubio tra cultura, natura e storia in un paese che alla straordinaria bellezza paesaggistica aggiunge il più importante patrimonio mondiale artistico ed archeologico (Con 49 siti riconosciuti “patrimonio dell’umanità” dall’UNESCO, 16,3 ogni 100.000 Km², l’Italia si pone al primo posto nel mondo, sia in termini assoluti che relativi).

ART. 11 La gran parte dei deputati alla Costituente aveva vissuto personalmente le due guerre mondiali ed il periodo intermedio, durante il quale si erano affermati il regime fascista in Italia e i totalitarismi in Europa e nel resto del mondo. È naturale quindi che l’Assemblea Costituente esprimesse non solo il ripudio della guerra offensiva, ma anche la sincera aspirazione del popolo italiano alla pace, che può essere mantenuta soltanto attraverso la costituzione di organismi internazionali autorevoli, dotati di mezzi adeguati e di strutture, capaci di imporre a tutte le nazioni il rispetto dei trattati internazionali. Il ricordo vivo dell’ingresso dell’Italia nella prima guerra mondiale per la scelta scellerata del Presidente del Consiglio Salandra e del ministro della Guerra Sonnino, contro il parere del re, e contro la volontà della maggioranza del Parlamento e della popolazione, che erano contrari alla guerra, indussero i padri costituenti a prevedere, nell’art. 78, una riserva assoluta di legge a favore del Parlamento per la deliberazione dello stato di guerra.

ART. 10 A proposito della tutela dello straniero si deve intendere che, per l’accertamento del requisito necessario perché sia accordato il diritto di asilo, si ha riguardo non solo a ciò che sanciscono la costituzione e le leggi del paese al quale lo straniero appartiene, ma alla circostanza di fatto che in tale paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana sia impedito. Non occorre quindi che lo straniero sia un perseguitato politico. Ma l’esperienza di questi ultimi tempi che vede l’Unione Europea incapace di gestire adeguatamente le emergenze migratorie e che sembra indicare nella sostenibilità economica l’unico criterio guida, anche a scapito del salvataggio delle vite umane, impone di ripensare lo status di rifugiato, definito nei trattati internazionali, riconoscendo la qualità di rifugiato di fatto alle persone vittime di conflitti armati, di regimi repressivi, di politiche economiche sbagliate o di disastri naturali, data la natura involontaria delle loro migrazioni, ed impone di limitare la politica dei respingimenti che nulla ha a che vedere con i principi di salvaguardia della dignità della persona umana sanciti dalla nostra Costituzione.

ART. 12 L’art.12 indica che il tricolore verde, bianco e rosso a bande verticali di uguale dimensione è la bandiera dell’Italia repubblicana. Esso incita all’amor di patria in una nazione in cui il sentimento nazionale non è ancora sufficientemente diffuso. Di qui la necessità di diffondere tra le nuove generazioni l’amore e la condivisione dei principi che i Padri Costituenti hanno voluto a fondamento della nostra Costituzione.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

L'art. 2 della Costituzione stabilisce che *"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità"*, con ciò si riconosce che la persona umana è portatrice per natura di una serie di diritti inviolabili che vengono prima dello Stato e che neanche lo Stato può sopprimere, ma che, anzi, Esso deve valorizzare e tutelare. Tali diritti sono disciplinati nella *"Parte prima"* della Costituzione dall'art. 13 all'art. 54.

DIRITTI CIVILI

Negli artt. da 13 a 28 della Costituzione vengono disciplinati i diritti di libertà, tradizionalmente chiamati "diritti civili". La inviolabilità della persona viene garantita e tutelata riconoscendo (tra gli altri) il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero e alla libertà di stampa, di riunione e associazione, di manifestazione del proprio credo religioso. Allo stesso tempo si sancisce che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome, nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, nessuno può essere condannato se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso e si stabilisce che la responsabilità penale è personale e che l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

DIRITTI ETICO-SOCIALI

Negli artt. da 29 a 34 la Costituzione dopo aver riconosciuto i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, disciplina il diritto alla salute ed il diritto alla istruzione ed educazione.


DIRITTI ECONOMICI

Negli artt. da 35 a 47 la Costituzione esplica il principio di tutela del Lavoro, contenuto nell'art. 4, attraverso il riconoscimento dei diritti del lavoratore alla retribuzione (equa e commisurata alla qualità e quantità del lavoro svolto ma anche alle esigenze della famiglia del lavoratore) al riposo settimanale, alle ferie ed attraverso la tutela del lavoro femminile (equiparato a quello degli uomini) del lavoro minorile, del lavoro degli inabili ed attraverso la previsione di forme di assistenza e previdenza sociale e di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ma soprattutto attraverso il riconoscimento del diritto di sciopero e di libertà di organizzazione sindacale. Al tempo stesso vengono riconosciute la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica privata, collocando così il nostro Stato in un sistema di economia di mercato.

DIRITTI POLITICI

Negli artt. da 48 a 54 vengono disciplinati i diritti di elettorato attivo e passivo dei cittadini, senza distinzione tra uomini e donne, con abbandono di ogni criterio di discriminazione fondato sul sesso e con riconoscimento della funzione imprescindibile dei partiti politici per la affermazione della democrazia.

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA



Diapositiva n. 1 - Modulo 3 - U.D. 2 - La Costituzione italiana

Diapositiva n. 2 - La Costituzione

Diapositiva n. 3 - Caratteri della Costituzione

Diapositiva n. 4 - Struttura della Costituzione

Diapositiva n. 5 - I principi fondamentali

Diapositiva n. 6 - Testo dei principi fondamentali

Diapositiva n. 7 - ARTT. 1 - 4

Diapositiva n. 8 - ARTT. 5 - 8

Diapositiva n. 9 - ARTT. 9 - 12

Diapositiva n. 10 - Diritti e i doveri dei cittadini

Diapositiva n. 11 - Ordinamento della Repubblica

Diapositiva n. 12 - Indice